

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Individuazione di particolari misure di sostegno)(5)

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

a) anziani;

b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;

c) disabili;

d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;

e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

f) emigrati.

(1)(4)

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;

b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;

c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;

d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 5 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.

(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 15/2004

3 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 3, comma 26, L. R. 24/2009

4 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 129, L. R. 18/2011

5 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.